

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TUPINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1963

Provvedimenti finanziari per la Capitale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge speciale per Roma, sottoposta all'esame sia della II che della III legislatura, è decaduta al termine di entrambe per mancato completamento dell'*iter* parlamentare; per quanto riguarda in particolare il disegno di legge esaminato, dal Senato durante la III legislatura è opportuno aggiungere che l'amministrazione di recente elezione, insediatasi nel luglio 1962, rinunciando ad uno dei suoi punti programmatici, decise di rinviare alla attuale legislatura il problema della legge speciale per la Capitale, in considerazione della inevitabile complessità del relativo testo legislativo: la posizione assunta dalla Amministrazione civica di Roma, ispirata ad un ammirevole senso di responsabilità, era intesa a rendere possibile un esame non affrettato del provvedimento in questione.

Il tempo così trascorso, che si è venuto ad aggiungere ad un precedente anno di ordinaria amministrazione, rappresentato dalla gestione commissariale, ha acuito, fin quasi al limite di rottura, la situazione finanziaria ed è appunto tale gravità e assoluta urgenza di rimedi che ha reso necessaria la presentazione dello « stralcio » finanziario che viene ora sottoposto al Parlamento.

La stesura del provvedimento è articolata in tre parti.

La *prima parte* è rappresentata dall'articolo 1 che rende permanente il contributo annuale, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, evitando il ripetersi delle leggi annuali emanate negli ultimi 10 anni.

Il contributo è pienamente giustificato dai rilevanti oneri di rappresentanza che gravano sulla Capitale e dalle numerose esenzioni tributarie connesse con la presenza a Roma di due Corpi diplomatici e di varie istituzioni internazionali.

La *parte seconda* è rappresentata dagli articoli 2 e 3 con i quali si intende « sistemare il passato ».

In particolare l'articolo 2 stabilisce il trasferimento a carico dello Stato dell'ammortamento dei mutui autorizzati a favore del Comune di Roma per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1964 incluso.

L'origine dei suddetti disavanzi va ricercata infatti essenzialmente nella mancata ri-

valutazione dei contributi statali dei quali la Capitale fruiva nell'anteguerra e che allora consentivano alla città di chiudere il proprio bilancio in pareggio: naturalmente questa mancata rivalutazione, con conseguente assunzione di rilevanti mutui, ha comportato un pesante onere annuale per il relativo ammortamento che è stato fronteggiato aumentando ulteriormente l'indebitamento: si tratta, complessivamente di 200 miliardi relativi ai disavanzi fino al 1961 incluso, ai quali vanno aggiunti i 34 miliardi del 1962, i 59 del 1963 e i prevedibili 60 del 1964, per un totale di 350 miliardi in cifra tonda, che comportano complessivamente annualità per 26 miliardi.

L'articolo 2 in sostanza è inteso ad eliminare il debito manifestatosi contabilmente attraverso i mutui per la copertura dei disavanzi, ed il relativo onere per lo Stato viene diluito attraverso i 30 anni durante i quali vengono normalmente — in media — ammortizzati i mutui in questione.

L'articolo 3 a sua volta tende ad eliminare il « debito occulto » rappresentato dalle numerose e importanti opere pubbliche, rese necessarie in conseguenza della massiccia immigrazione, e che non si sono potute realizzare a causa della deficienza di mezzi finanziari.

Il fatto formale che questo debito non si sia tradotto in un disavanzo, e relativi mutui contratti a copertura, non modifica questo fabbisogno ulteriore, incontestabile da un punto di vista sostanziale, sotto il profilo economico.

È da notare che la valutazione del fabbisogno ulteriore di opere pubbliche, qui indicata, è estremamente prudentiale e quindi praticamente errata per difetto.

La ripartizione dell'onere complessivo di 100 miliardi attraverso 10 anni risponde alla necessità di non gravare dell'intero importo, in breve periodo, il bilancio dello Stato ed agevola inoltre l'attuazione di un piano organico di opere pubbliche, da parte della civica Amministrazione.

La *terza parte* tende a garantire l'equilibrio della gestione, negli anni futuri, attraverso contributi perequativi, sia per la entrata che per la spesa.

È evidente infatti che a nulla varrebbero — al fine di una sistemazione del bilancio capitolino — gli interventi in sede patrimoniale, attraverso la eliminazione di un indebitamento che ha raggiunto dimensioni preoccupanti, se alla conseguente eliminazione degli oneri per l'ammortamento dei mutui non si aggiungessero altri interventi, non lesivi dell'autonomia, regolati in modo funzionale, secondo un sistema automatico, quanto all'entità, e permanenti quanto al relativo flusso di entrata.

L'articolo 4 tende ad elevare il gettito dell'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni (I.C.A.P.) al livello medio dei Capoluoghi della circoscrizione geografica nord-occidentale (Valle di Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia), che praticamente rappresenta la zona a più elevato sviluppo economico e quindi con maggior gettito fiscale; è stata scelta come parametro l'addizione comunale all'I.C.A.P. perchè questa imposta, per i redditi sui quali grava — chiaramente indicati dalla sua stessa denominazione — può considerarsi particolarmente rappresentativa del grado di sviluppo economico raggiunto da una città.

Il contributo viene fissato in misura doppia rispetto alla differenza per abitante perchè il grado di depressione economica indicato dal gettito dell'I.C.A.P. si presenta in misura affine anche nel gettito degli altri tributi (imposte di consumo e di famiglia).

Per quanto riguarda l'onere relativo per l'erario, può essere assunta, come cifra indicativa annua, quella complessiva di 6 miliardi.

È da notare che il parametro in questione è interessante per la sua indubbia efficacia perequativa, perchè esso tenderà a ridursi via via che la città di Roma potrà realizzare l'auspicato sviluppo della sua economia — con conseguenti positivi riflessi sul gettito dei tributi — ma a condizione che il miglioramento sia non solo quantitativo ma anche relativo rispetto alle città economicamente più sviluppate: qualora infatti anche queste ultime progrediscono — ed eventualmente anche con un tasso di incremento

più elevato — il contributo perequativo permarrà in misura immutata e potrà anche risultare più elevato.

L'articolo 5 autorizza la concessione di un contributo annuo perequativo della spesa e come parametro a tal fine è stato prescelto il saldo netto dell'immigrazione.

L'ammontare di lire 300.000 *pro capite* rappresenta la spesa media del costo di urbanizzazione relativo ad ogni nuovo immigrato e la indicazione di un saldo netto minimo tende ad evitare interventi praticamente episodici, da parte dello Stato, mentre è evidente la utilità di limitarli ai casi quantitativamente — e qualitativamente — di rilievo.

Il saldo netto annuo della immigrazione nella città di Roma supera le 40.000 unità, ed è evidente pertanto la necessità di un intervento statale che eviti alla Capitale il connesso gravame di 10-15 miliardi annui di mutui per il finanziamento delle opere pubbliche necessarie: è da osservare al riguardo che ogni cittadino, che trovi sistemazione a Roma, alleggerisce lo Stato della necessità di interventi di vario genere in altre località depresse, quali sono normal-

mente quelle di provenienza degli immigrati a Roma.

* * *

Questo provvedimento, sopra sinteticamente illustrato, e che presenta carattere di particolare urgenza, si propone in sostanza due distinti ordini di provvedimenti, oltre al contributo vero e proprio per la Capitale, e cioè da un lato un intervento di sistemazione a carattere straordinario, e dall'altro un intervento perequativo, a carattere permanente.

La sua strutturazione consente di dare un assetto stabile permanente alla finanza capitolina e, ad un tempo, rappresenta il più efficace incitamento alla civica Amministrazione a compiere tutto quanto di sua competenza per realizzare integralmente l'equilibrio della gestione comunale.

La entità dell'intervento statale proposto, la sua diluizione nel tempo, il carattere perequativo e non rigido degli interventi permanenti, raccomandano all'approvazione del Parlamento il provvedimento, quale unica reale soluzione permanente per raggiungere l'equilibrio nel bilancio della Capitale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1965, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

Il contributo di cui al primo comma verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore del comune di Roma per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1964 incluso, è assunto a carico dello Stato a partire dal 1° gennaio 1965.

La validità delle delegazioni rilasciate dal comune di Roma, a garanzia dei mutui di cui al primo comma, cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministero del tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

Art. 3.

È autorizzata a decorrere dall'anno solare 1965 e fino al 1974 incluso, la concessione a favore del comune di Roma, di un contributo annuo di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente al finanziamento di opere pubbliche la cui effettuazione abbia dovuto, negli anni precedenti, essere rinviata per indisponibilità dei mezzi finanziari.

Il contributo di cui al primo comma verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1965, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo per abitante residente pari al doppio della differenza fra il gettito dell'addizionale sull'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, attribuito al comune di Roma nel 1962, e quello medio attribuito ai Comuni capoluoghi della circoscrizione geografica che ha avuto il gettito più elevato; per gli anni successivi si procederà analogamente.

L'ammontare del contributo di cui al comma precedente verrà calcolato sulla base della rilevazione che l'Istituto centrale di statistica effettua annualmente, d'intesa coi Ministeri delle finanze e dell'interno.

Le circoscrizioni geografiche di cui al primo comma sono delimitate come segue:

a) Italia nord-occidentale: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) Italia nord-orientale e centrale: tutte le altre fino alle Marche, Umbria e Lazio comprese;

c) Italia meridionale e insulare: Campania, Abruzzi e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il contributo di ciascun anno sarà determinato, entro il 30 giugno dell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno.

Art. 5.

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1965, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo di lire 300 mila, a titolo di concorso nelle spese di urbanizzazione, per ogni nuovo immigrato.

L'ammontare del contributo di cui al comma precedente verrà calcolato sulla base del saldo netto fra immigrazione ed emigrazione, riferito al 1962 per il contributo relativo al 1965, e analogamente per gli anni successivi, semprechè detto saldo netto di immigrazione superi le 10.000 unità annue.

L'ammontare del contributo di ciascun anno sarà determinato, entro il 30 giugno dell'anno precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno.